

Assicurazione Auto

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: Polizza AUTOTUTELA NATANTI

Data ultimo aggiornamento: 01/10/2021 - il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 – Fax 02/26920266 – www. assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 239.803.708	€ 107.870.685	€ 103.079.282

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 94.648.649	€ 306.399.568	324%	€ 42.591.892	€ 306.399.568

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore VIII (Natanti). Tale copertura è obbligatoria per legge per la giacenza in acqua dei natanti.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sulla polizza è possibile attivare le seguenti ulteriori opzioni o personalizzazioni:

Massimali	Rispetto all'importo minimo previsto per legge ed indicato sul DIP, è possibile concordare con l'impresa massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip
Tipo di guida	Non previsto
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività idrosciatoria	L'attività consistente nel traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, la cui copertura è prestata a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo
Estensione della garanzia oltre i limiti della navigazione	La copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse isole Canarie a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	* Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?


! Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente non potrà avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, in quanto non applicabile ai natanti. La richiesta di indennizzo, pertanto, dovrà essere indirizzata alla Compagnia del danneggiante.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.

	<p>Devi comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita all'indennizzo.</p> <p>Devi comunicare per iscritto, nel corso del contratto, ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</p> <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno (in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose) e/o la cessazione della polizza.</p>
--	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Rimborso	<p>È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto per tutti i casi di cessazione del rischio in corso di annualità.</p> <p>La restituzione del premio, al netto di eventuali contributi e imposte, avviene in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Sospensione	Non prevista

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Clausola non prevista.
Risoluzione	<p>Il contratto può essere annullato in corso di annualità nel caso di trasferimento della proprietà del natante</p> <p>L'annullamento verrà effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa documentazione da parte dell'Assicurato.</p> <p>In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è destinato ai proprietari di natanti (Settore VIII).	



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2018.

Costi relativi alla gestione del prodotto	Quota parte percepita mediamente dagli intermediari
24,28%	45,14%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza</p>

	<p>inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione può essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.</p> <p>Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia. <ol style="list-style-type: none"> i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle</p>	<p>1. Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto.</p> <p>È una procedura semplice ed economica che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000, la possibilità di risolvere la vertenza con la</p>

<p>controversie</p>	<p>Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni di Consumatori di seguito elencate: ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.</p> <p>È sufficiente essere iscritto ad una delle suddette Associazioni e presentare alle stesse il modulo debitamente compilato presente sul loro sito internet o su quello dell'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).</p> <p>Per accedere alla Conciliazione Paritetica è necessario presentare richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di Assicurazioni consentendo le operazioni di verifica e quantificazione del danno lamentato.</p> <p>Sono tre i casi previsti per accedere alla conciliazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il danneggiato non ottiene risposta nei termini previsti dalla legge; 2) se il danneggiato ha ricevuto dalla Compagnia comunicazione che nega il risarcimento; 3) se il danno è stato liquidato ma il danneggiato ritiene insoddisfacente la somma ricevuta. <p>La procedura di Conciliazione è gratuita e si conclude entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia di Assicurazioni ha ricevuto la domanda da parte dell'Associazione dei Consumatori.</p> <p>In caso di esito positivo della conciliazione le due parti redigeranno un verbale che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato immediatamente al danneggiato.</p> <p>Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link presente nella homepage del sito Assimoco (www.assimoco.it), oppure il sito www.ania.it alla sezione Servizi – La procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto, oppure il sito www.ivass.it alla sezione <i>Per il Consumatore – Conciliazione paritetica</i>.</p> <p>2. Soluzione delle liti transfrontaliere.</p> <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/indexen.htm.</p>
----------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.